



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco

Via Farini, 62 00185 Roma - Tel. 06.4818614
vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it
www.uilpavvf.com

Roma, 7 aprile 2023
Prot. n. 49/2023

Al Sottosegretario con delega ai Vigili del Fuoco

On. Emanuele Prisco

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Pref. Laura Lega

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Guido Parisi

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie

Dott. Fabio Italia

Al Capo Ufficio di Staff - Ufficio II - Affari Legislativi e Parlamentari

Dott.ssa Angelina Tritto

Al Capo Ufficio di Staff - Ufficio III Relazioni sindacali

Viceprefetto Dott.ssa Renata Castrucci

Oggetto: maggiorazione dei contributi pensionistici ai sensi del **D.P.R. 1092/1973** e **Dlgs 165/1997** per il personale dei ruoli che espletano funzioni specialistiche – Titolo I Capo II, Sezione I, art. 29 co.1 del Dlgs 217/05 e ss.mm.

Egregi,

In riferimento all'oggetto, al personale dei ruoli che espleta funzioni specialistiche nel CNVVF appartenente ai **"ruoli delle Specialità Aeronaviganti"** di cui all'art. 30 co.1 (Piloti di Aeromobile, Specialisti di Aeromobile, Elisoccorritori) e dei **"ruoli delle Specialità Nautiche e Sommozzatori"** di cui all'art. 47 co.1 (limitatamente al solo personale appartenente ai ruoli di Nautici di Coperta e Nautici di Macchina) del Dlgs 217/05 e ss.mm., viene attribuita una maggiorazione pensionistica derivante dall'applicazione del DPR 1092/1973 art. 19 e art. 20 e successive modifiche con il Dlgs 165/1997 quale personale equiparato /assimilato al personale delle FF.AA. e FF.PP. in servizio su **"Unità navali e Aeromobili di Stato"** per impiego a servizi connessi alle attività d'istituto del CNVVF.

Il Decreto di Regolamento del Presidente della Repubblica in prima istanza attribuiva agli operatori ricadenti negli articoli 19 (imbarco navale) e 20 (servizio di Volo) una maggiorazione contributiva di 1/3 degli anni effettivamente prestati e, in seconda istanza, con le modifiche apportate al testo di regolamento tramite il Dlgs 165/1997 art.5 co.1, con efficacia giuridica dall'entrata in vigore del Decreto legislativo, limitava gli anni computabili ai fini previdenziali come maggiorazione ad un massimo di cinque.

Le norme introdotte tenevano in considerazione un regime previdenziale di tipo "retributivo" e, pertanto, predette maggiorazioni pensionistiche volte al riconoscimento di uno scivolo pensionistico quale forma di "abbuono" trovavano una corretta e coerente applicazione ed un beneficio per il personale avente questo tipo di trattamento pensionistico data la peculiarità di impiego operativo particolare.

La riforma pensionistica ha portato tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli operatori del CNVVF, ad un transito, in un regime di tipo contributivo ed il DPR 1092/1973 e ss.mm. trova, ad oggi, delle forti limitazioni di applicazione, ovvero non favorirà la situazione pensionistica dei dipendenti in questione.



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco

Via Farini, 62 00185 Roma - Tel. 06.4818614
vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it
www.uilpavvf.com

Come è noto, la circolare INPS n. 62 del 2018 individua per il personale operativo del CNVVF del Comparto dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C. in analogia al personale del Comparto Difesa e Sicurezza una proiezione di pensionamento più favorevole e differente dal restante personale del Pubblico Impiego in regime di diritto privato.

Per effetto di queste condizioni più convenienti volte al personale operativo del CNVVF con dei limiti differenti di pensionamento per “pensioni di anzianità” o per “pensioni di vecchiaia” rispetto ai restanti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, il medesimo personale citato in oggetto (aeronaviganti e nautici), in conseguenza dell’ulteriore maggiorazione pensionistica derivante dall’applicazione del DPR 1092/1973 e ss.mm., attualmente trova delle limitazioni sul proprio montante economico contributivo ai fini pensionistici, anche in considerazione del fatto che purtroppo ad oggi predetti contributi figurativi non trovano alcun beneficio economico pensionistico, proprio per effetto del nuovo sistema pensionistico di tipo contributivo.

L’applicazione dei c.d. contributi “figurativi” ai sensi degli artt. 19 e 20 del DPR 1092/1973 e ss.mm. avviene in automatico nei sistemi di elaborazione e calcolo tra “Amministrazione- Dip. Dei VV.F.” e “INPS”. Dunque, a titolo di esempio, attualmente si verificano condizioni in cui operatori VF aeronaviganti/nautici al compimento dei sessanta anni di età anagrafica con un cumulo contributivo reale di 31 anni e con un cumulo contributivo figurativo di 5 anni, vengano collocati in pensione per sopraggiunti limiti dettati dalla circolare INPS n. 62 del 2018. Quindi si configura un danno economico in merito ad un mancato raggiungimento contributivo possibile qualora non venisse applicata la norma sopra richiamata; pertanto, predetta norma, nata per agevolare quel personale che svolge delle peculiari condizioni d’impiego, attualmente sfavorisce di fatto gli stessi operatori dei ruoli delle specialità del CNVVF.

Considerando che l’applicazione del Decreto di regolamento potrebbe ancora trovare condizioni favorevoli in una parte (residuale) del personale nautico e aeronavigante specie per i dipendenti entrati nel CNVVF e nelle specialità di appartenenza con un’età anagrafica “favorevole”; dall’altro canto riteniamo doveroso denunciare che tale sistema danneggia una consistente fascia di personale specialista che, entrato con un’età anagrafica più avanzata nel CNVVF e poi nelle specialità, vede collocarsi in automatico in “pensione di Vecchiaia” per effetto di contributi che di fatto non andranno ad aumentare il proprio cumulo previdenziale, non apportando alcun beneficio quale poteva essere lo scopo e la natura del DPR in questione, ma bensì arrecando solo un danno economico.

Riteniamo pertanto doveroso sottoporre alle SS.LL. la delicata questione sopra descritta, chiedendo un intervento legislativo volto a modificare il DPR 1092/1973 anche in virtù di un regime pensionistico differente da quello in essere negli anni 1970/1980; una modifica che consentirebbe di poter deliberatamente far scegliere al dipendente quale sia l’opzione più favorevole in virtù delle variabili tra età anagrafica, propria posizione contributiva ed eventuale accesso a richiesta all’ APE (pensione di anzianità) usufruendo eventualmente dei contributi figurativi di maggiorazione stabiliti dal Decreto.

In attesa di positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale UIL PA VVF

Domenico La Barbera